



TICKET SANITARI

È possibile avere l'esenzione dal ticket sanitario?

L'esenzione è possibile per reddito oppure per determinate patologie.

Alcune esenzioni sono operative per qualsiasi prestazione sanitaria, altre solo per prestazioni riguardanti determinate patologie.

Qual è la soglia di reddito per fruire dell'esenzione ticket?

€ 36.165,98.

Hanno diritto all'**esenzione ticket per reddito**:

- Codice **E01**: persone con meno di 6 anni o più di 65 anni, aventi un **reddito** complessivo del nucleo familiare inferiore a € 36.165,98¹.
- Codice **E02**: persone disoccupate iscritte a un Centro per l'Impiego che hanno sottoscritto la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (anche per i familiari iscritti nel proprio nucleo familiare), aventi un **reddito** complessivo del nucleo familiare inferiore o pari a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,65 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico².
- Codice **E03**: persone titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Assegno (ex pensione) Sociale³.
- Codice **E04**: persone titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Pensione al Minimo, con più di 60 anni e reddito familiare inferiore o pari a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge, e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico⁴.

ATTENZIONE

Il diritto all'**esenzione ticket per reddito** è riconosciuto **solo se** il medico che effettua la prescrizione **indica nella ricetta** il codice di esenzione (E01, E02, E03, E04).

L'esenzione per reddito non include le prestazioni farmaceutiche.

Per conoscere nel dettaglio i casi di esenzione dal ticket regionale sui medicinali è bene rivolgersi direttamente alla propria ASL competente per territorio.

¹ Ex art. 8, c. 16, legge 537/1993 e s.m.i. Comma 16: A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonché i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15, i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto. Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184...

² Ex art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i., cit.

³ Ex art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i., cit.

⁴ Ex art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i., cit.

Quali sono le patologie rientranti nella specifica esenzione ticket?

Ad oggi, ai sensi del DM 329/1999 come modificati dal DM 296/2001, l'**elenco delle patologie esenti da ticket** è il seguente:

- Malattia di Alzheimer
- Malattia di Sjogren
- Malattie cardiache
- Malattie cerebrovascolari
- Malattie del circolo polmonare
- Miastenia grave
- Morbo di Parkinson e altre malattie extrapiramidali
- Nanismo ipofisario
- Neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale
- Neuromielite ottica
- Osteite deformante - malattia delle ossa di paget
- Pancreatite cronica
- Psoriasi (artropica, pustolosa, eritrodermica)
- Sclerosi multipla
- Sclerosi sistemica (progressiva)
- Sindrome di Cushing
- Sindrome di Felty
- Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto
- Soggetti affetti da pluripatologie che abbiano determinato grave ed irreversibile compromissione di più organi e/o apparati e riduzione dell'autonomia personale correlata all'età risultante dall'applicazione di convalidate scale di valutazione delle capacità funzionali
- Soggetti in attesa di trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, cornea, midollo)
- Soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici
- Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, cornea, midollo)
- Spondilite anchilosante
- Tiroidite di Hashimoto
- Tromboangioite obliterante (morbo di Buerger)
- Tubercolosi

Attenzione: la specifica disciplina per le MALATTIE RARE rientranti nell'esenzione è consultabile al seguente link:

<https://www.regione.lazio.it/enti/salute/sistema-informativo-malattie-rare-lazio>

Come si ottiene l'esenzione?

Il cittadino potrà recarsi presso gli sportelli dei distretti delle ASL per rilasciare l'autocertificazione, in doppia copia (una copia per la ASL e una copia per l'assistito), presentando la seguente documentazione:

- Documento di riconoscimento valido del dichiarante e fotocopia dello stesso.
- Tessera Sanitaria/Codice Fiscale del dichiarante e fotocopia dello stesso (se la dichiarazione non è resa dall'interessato, anche fotocopia sia del documento sia della Tessera Sanitaria/Codice Fiscale del beneficiario dell'esenzione).
- In caso di persona diversa che rilascia la dichiarazione per conto dell'interessato temporaneamente impedito per motivi di salute anche adeguata certificazione che dichiara l'impedimento.
- L'esenzione dal ticket per reddito relativamente ai codici **E05**, **E06**, **E07** ed **E08** viene rilasciata a vista, con consegna di apposito tesserino, direttamente dagli sportelli dei distretti delle rispettive ASL.

Coloro ai quali viene riconosciuto il diritto all'esenzione per reddito sono esentati dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche.

Alcune ASL (es.: ASL Roma 1, www.aslroma1.it) hanno predisposto una modulistica per tutte le esigenze riferite alle esenzioni). È consigliabile, pertanto, consultare il portale della propria ASL di appartenenza.

Per approfondimenti o informazione:

<https://salutelazio.it/web/guest/elenco-esenzioni>
www.aslroma1.it

(aggiornata al 19 ottobre 2021 – SG/PS)

⁵ L'autocertificazione di dati non veritieri è perseguibile penalmente in base all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.